



FNOMCeO

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ DDL 1324 – Norme varie in materia sanitaria - Riordino delle professioni sanitarie.

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 53

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno trasmettere lo stampato ufficiale del disegno di legge di iniziativa governativa n. 1324 recante "Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale" approvato in sede referente dalla Commissione Igiene e Sanità nella seduta del 26 aprile 2016 (All. n. 1).

Nella seduta in sede referente della Commissione Igiene e Sanità del 26 aprile 2016 è infatti stato conferito mandato alla relatrice, Emilia Grazia DE BIASI, a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1324, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con proposta di assorbimento dei disegni di legge connessi.

Il provvedimento è ora in stato di relazione e, quindi, in attesa di essere inserito nel calendario dell'Aula.

Si rileva in particolare che l'art. 3 reca una revisione della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie. Si prevede, tra l'altro, l'istituzione dei seguenti Ordini professionali (comma 9): delle professioni infermieristiche; delle ostetriche e degli ostetrici; delle professioni sanitarie della riabilitazione; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (in quest'ultimo Ordine confluisce anche la professione di assistente sanitario e la professione di osteopata). La disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 3 è posta in termini di modifica testuale al Decreto legislativo C.P.S. del 13 settembre 1946, n. 233 e le nuove norme organizzative concernono tra l'altro anche gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Si sottolinea che l'art. 3 del disegno di legge originario ha subito delle modifiche derivanti dalla approvazione di numerose

proposte emendative, alcune delle quali si richiamano di seguito.

Il provvedimento, così come modificato dagli emendamenti approvati, prevede tra l'altro che gli Ordini e le relative Federazioni nazionali **partecipano alle** procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti e alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale e **rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale.** L'assemblea elettorale è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un quarto degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti. **“Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale”.**

E' stato inoltre introdotto l'istituto della sfiducia. “7. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario, **che possono essere sfiduciati**, anche singolarmente, dalla maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.8. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente. **8-bis. In caso di più albi nello stesso Ordine, con le modalità di cui al comma 7, ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede la commissione. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni al lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti inferiore o pari a mille”.**

Viene chiarito che al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spetta il compito di iscrivere i professionisti nel rispettivo albo e che “per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo”.

Con riferimento alla **“Cancellazione dall'albo professionale”** viene introdotto un meccanismo che consente la cancellazione dall'albo nel caso in cui risulti impossibile sentire preventivamente l'interessato. Specificatamente si dispone che la cancellazione, tranne nei casi di rinuncia

all'iscrizione, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato ovvero dopo mancata risposta a tre convocazioni per tre mesi consecutivi.

Si prevede inoltre che le Federazioni nazionali emanino un codice deontologico approvato dai rispettivi Consigli nazionali ("le Federazioni emanano il Codice Deontologico approvato dai rispettivi Consigli Nazionali e riferito a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali per tutti gli iscritti agli albi, definendo le aree condivise tra le diverse professioni, con particolare riferimento alle attività svolte da *équipe* multiprofessionali in cui le relative responsabilità siano chiaramente identificate ed eticamente fondate").

Il provvedimento attribuisce al Comitato centrale di ciascuna Federazione il compito di coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini **"su materie che, inerenti le funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione"**.

In conclusione non si può non rilevare che di particolare interesse risultano essere le disposizioni di cui all'art. 7 (Esercizio abusivo della professione sanitaria) e dell'art. 10 (Disposizioni in materia di formazione medica specialistica).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Roberta Chersevani



All. n.1

